

di Avv.to Rosa Bertuzzi

RIFORMA VENATORIA: PRIMO VIA LIBERA DEL SENATO ALLA MODIFICA DELLA LEGGE 157/1992

Ampliamento dei territori venatori, revisione delle tutele faunistiche e ridimensionamento del ruolo tecnico-scientifico dell'ISPRA. Il provvedimento dovrà ora completare il doppio passaggio parlamentare.

Il 23 giugno 2026 il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1552, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, con 80 voti favorevoli. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei deputati per la seconda lettura, nell'ambito del procedimento di bicameralismo perfetto, che richiede l'approvazione del medesimo testo da parte di entrambe le Camere ai fini della definitiva entrata in vigore.

Il disegno di legge interviene in modo rilevante sulla disciplina dell'attività venatoria, introducendo una maggiore flessibilità nella gestione dei territori e un ampliamento delle competenze regionali.

Tra le principali novità si segnalano l'estensione della programmazione venatoria anche a ulteriori aree demaniali, inclusi profili del demanio forestale e marittimo, la soppressione della possibilità per i proprietari privati di vietare l'accesso ai fondi per motivi esclusivamente etici, nonché l'introduzione dell'utilizzo di strumenti ottici e optoelettronici, anche per la visione notturna, nei limiti previsti dalla normativa in materia di armamenti.

Il provvedimento incide inoltre sul regime di **tutela di alcune specie, tra cui il lupo**, con conseguente riduzione del livello di protezione e apertura a piani di gestione e controllo, nonché sull'elenco delle specie cacciabili e sulla disciplina dei richiami vivi.

Sul piano istituzionale, viene **ridisegnato il ruolo dell'ISPRA, prevedendo la possibilità per le Regioni di discostarsi dai pareri dell'Istituto in materia di calendari venatori, purché supportati da evidenze scientifiche conformi ai parametri europei.**

La riforma conferma altresì la quota di territorio agro-silvo-pastorale destinata alla protezione della fauna, includendo nel computo anche aree già sottoposte a vincolo, quali parchi nazionali e regionali. Resta infine aperto il tema del possibile contrasto con la normativa europea in materia di tutela dell'avifauna, con il rischio di procedure di infrazione da parte delle istituzioni UE qualora il nuovo assetto venatorio risultasse non conforme ai vincoli comunitari.

Il disegno di legge è quindi ancora in fase di formazione e potrà essere modificato nel corso dell'esame parlamentare presso la Camera dei deputati.



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MALAN, ROMEO, GASPARRI e SALVITTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2025

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in oggetto consta di diciotto articoli.

L'articolo 1 modifica il titolo della legge introducendo la nozione di « gestione » della fauna selvatica omeoterma nel titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Questa modifica è finalizzata a chiarire che i contenuti della legge non si esauriscono nella sola protezione della fauna selvatica, ma si estendono a disciplinare un complesso di attività e di strategie funzionali alla conservazione, al controllo e all'utilizzazione del patrimonio faunistico, ai fini del raggiungimento di un punto di equilibrio tra la natura e le attività dell'uomo.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In particolare, si riconosce l'attività venatoria quale espressione di una tradizione nazionale, che trova altresì riscontro nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167. Si aggiunge, inoltre, che, esercitata compatibilmente con le istanze di conservazione della fauna selvatica, l'attività venatoria concorre alla protezione dell'ambiente e all'equilibrio ecosistemico.

Le modifiche muovono da una considerazione olistica della caccia, non ridotta a mero abbattimento di esemplari di fauna selvatica, ma intesa come attività sportiva e motoria, avente importanti ricadute di ordine culturale, economico e sociale, come avviene da tradizione secolare, nonché suscettibile di concorrere al contenimento delle specie invasive, al monitoraggio della consistenza faunistica ottimale, alla tutela degli *habitat* naturali.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo elementi di novità in materia di controllo della presenza faunistica all'interno degli aeroporti.

L'esigenza di un intervento normativo deriva dalla proliferazione della fauna selvatica terrestre, in grado di superare le barriere che circondano le aree aeroportuali e porre in pericolo il traffico aereo. Secondo la disposizione attualmente vigente, infatti, le attività di controllo sono limitate alle popolazioni di volatili (*bird control*).

Per effetto della modifica, le medesime attività sono estese agli esemplari appartenenti alle specie selvatiche e a quelle domestiche inselvatichite.

È attribuita ai gestori delle infrastrutture aeroportuali la competenza a svolgere attività di controllo, secondo quanto previsto dall'attuale assetto dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), l'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali. Attualmente, infatti, gli adempimenti necessari a garantire la sicurezza negli aeroporti sono appannaggio dei relativi gestori, che operano in forza di una concessione amministrativa rilasciata dall'ENAC, mentre il MIT non effettua più controlli sul sedime aeroportuale.

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di cattura per l'inanellamento di volatili, da utilizzare nella pratica venatoria come « richiami vivi ».

Le modifiche si rendono necessarie per ridefinire le attribuzioni di competenze tra i

diversi livelli di governo in seguito alla riduzione delle funzioni delle province.

In particolare, al comma 1, lettera *a*), in adesione al nuovo quadro ordinamentale, definito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, (cosiddetta legge Delrio), le competenze regionali sono estese fino a ricomprendere la definizione delle caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie degli impianti pubblici di cattura, i quali sono già esistenti e disciplinati dalla normativa vigente.

È conseguentemente razionalizzato il procedimento autorizzatorio previsto dalla legislazione vigente. Rimane ferma la competenza dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in materia di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti.

Al comma 1, lettera *b*), si conferma la competenza regionale in materia di regolamentazione delle modalità e delle procedure di identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, dei « richiami vivi », nonché, per finalità di contrasto al bracconaggio, il divieto di compravendita dei medesimi.

Al comma 1, lettera *c*), si amplia la platea dei soggetti istituzionali ai quali trasmettere la notizia dell'abbattimento, della cattura e del ritrovamento di esemplari inanellati: sarà possibile trasmettere la suddetta informazione anche agli istituti regionali, a propria volta tenuti a darne comunicazione all'ISPRA.

L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di utilizzazione dei « richiami vivi », provenienti sia da impianti pubblici disciplinati dall'articolo 4, che da allevamento.

In particolare, si conferma quanto già previsto dalla normativa vigente e, quindi, la possibilità di utilizzo, nell'esercizio della caccia da appostamento, dei volatili appartenenti alle specie catturabili; si specifica inoltre che non vi sono limiti numerici per i

« richiami » allevati in cattività, a condizione che siano inanellati.

Inoltre, si conferma la competenza regionale in materia di regolamentazione delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli appostamenti fissi, dei quali è eliminato il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili ai soggetti legittimati.

La modifica è frutto dell'ascolto delle istanze provenienti dal mondo venatorio, dalle quali è emersa la riduzione del numero dei cacciatori nel corso degli anni, tale da rendere del tutto superfluo il contingentamento numerico di appostamenti fissi in precedenza previsto, e risponde all'esigenza di evitare la mercificazione delle concessioni rilasciate.

Infine, confermando le finalità di contrasto al bracconaggio, si vieta l'uso di « richiami » non identificabili e si stabilisce che la sostituzione di un « richiamo » può avvenire a condizione che il richiedente presenti all'ente competente il richiamo da sostituire.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo importanti novità in materia di pianificazione faunistica e venatoria.

In particolare, al comma 1, lettere *a*) e *f*), in adesione al nuovo quadro ordinamentale definito dalla legge Delrio in materia di riparto delle funzioni tra livelli di governo, si è provveduto a riallocare a livello regionale le competenze che, in precedenza, risultavano essere allocate presso le province. Le modifiche sono, pertanto, funzionali a superare gli elementi di obsolescenza che caratterizzano il quadro normativo vigente.

Le successive modifiche permettono di aggiornare una zonizzazione che, sovente, non riflette l'attuale realtà ambientale, favorendo una gestione integrata del paesaggio e garantendo una distribuzione ponderata della pressione venatoria sul territorio, fermo restando il rispetto dei vincoli sovranazionali. Nell'ottica del raggiungimento di un equilibrio tra le esigenze ambientali e gli interessi

produttivi, si abbandona una visione meramente conservativa della natura, promuovendo una prospettiva dinamica e multifunzionale.

Al fine di superare una situazione di incertezza e ambiguità in merito all'esatta definizione delle aree (foriera di possibili incidenti), al comma 1, lettera *b*), si esplicita, in adesione a quanto già previsto dalla normativa vigente, che i parchi nazionali e regionali, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura sono ricompresi nella percentuale di territorio agro-silvo-pastorale che le regioni devono destinare a protezione della fauna selvatica, ove, pertanto, la caccia è vietata.

Con la finalità, poi, di ottenere una più esatta determinazione delle aree oggetto di pianificazione a garanzia del rispetto delle percentuali previste dalla legge, al comma 1, lettera *c*), si stabilisce che le regioni debbano, entro dodici mesi, trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) una relazione dettagliata sulle percentuali del territorio destinate a protezione della fauna selvatica, con la previsione del potere sostitutivo dello Stato attivabile in caso di inadempimento regionale.

Una volta acquisito il quadro informativo, si prevede che, su proposta del MASAF e del MASE, può adottarsi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo recante le modalità cui gli enti territoriali potranno attenersi per riportare nei limiti di legge, se superati, le percentuali di territorio regionale sottratto alla caccia. È importante specificare che il procedimento di mappatura e ridefinizione delle aree destinate alla caccia avverrà nel rispetto degli obblighi sovranazionali assunti dall'Italia.

Al comma 1, lettera *e*), si specifica, da un lato, che le aree e i territori del demanio fo-

restale sono soggetti all'attività di programmazione faunistico-venatoria e, dall'altro, che sul demanio marittimo non è in alcun modo praticabile l'attività venatoria.

Al comma 1, lettera *l*), si modifica la soglia di adesione necessaria per l'opposizione alla costituzione di aree vincolate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (rispettivamente oasi di riproduzione, zone di ripopolamento, centri pubblici di riproduzione), richiedendo che la volontà di opposizione sia manifestata dai proprietari o dai conduttori che rappresentino la maggior parte del territorio interessato.

L'articolo 7 si limita a modificare l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, espungendo l'obbligo di scelta tra una delle seguenti modalità di esercizio della caccia (cosiddetta opzione caccia): « vagante in zona Alpi »; « da appostamento fisso »; « nelle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata ».

La modifica è coerente con la progressiva riduzione del numero dei cacciatori: alla luce del rapporto informativo sull'attività di vigilanza venatoria trasmesso dal MASAF al Parlamento in data 23 dicembre 2024, la caccia, in Italia, è praticata da circa 300.000 amatori.

Inoltre, si registra un *trend* in costante flessione: una riduzione di circa il 12 per cento negli ultimi cinque anni.

L'articolo 8 si limita a modificare l'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, consentendo l'uso di strumenti ottici e optoelettronici per la caccia di selezione agli ungulati, fatta eccezione per quegli strumenti che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, vale a dire per i materiali che, attese le relative caratteristiche tecniche e di progettazione, sono destinati a uso militare.

La modifica deriva da ragioni di sicurezza e dalla finalità di ridurre il rischio di incidenti nell'esercizio dell'attività venatoria.

In questo senso si consente l'uso nell'attività venatoria di strumenti di puntamento maggiormente efficaci, in grado di ridurre al minimo l'errore umano.

Inoltre, l'uso di strumentazioni tecnologicamente avanzate nella caccia agli ungulati (ad esempio ai cinghiali) favorisce la migliore attuazione dei piani di controllo predisposti dalle regioni.

L'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di gestione programmata della caccia.

La norma attuale prevede che gli ambiti territoriali di caccia abbiano necessariamente una dimensione subprovinciale; questo ha comportato la controproducente proliferazione dei suddetti organismi associativi sul territorio, con rilevanti costi di gestione e significativi oneri burocratici e difficoltà per gli enti pubblici nel controllarne la corretta gestione.

Con la modifica contenuta nel comma 1, lettera *a*), si consente pertanto alle regioni di ripartire il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC) aventi dimensioni anche provinciali.

Operando ciascun cacciatore all'interno dell'ambito territoriale al quale è iscritto, la modifica è funzionale a diminuire la pressione venatoria sul medesimo territorio.

Le ulteriori misure hanno quale obiettivo l'efficientamento dell'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia evitando che la previsione di un numero eccessivo di membri paralizzi l'attività decisionale.

Pertanto, al comma 1, lettera *b*), si prevede che il numero dei componenti degli organi direttivi degli ATC non possa eccedere le venti unità e la partecipazione in sovrannumero di un rappresentante dell'ENCI.

Al comma 1, lettera *c*), invece, è operata la ricognizione delle funzioni degli organismi di gestione degli ATC, con elementi di maggiore dettaglio in materia di promozione e di valorizzazione della gestione faunistica e ambientale, anche nell'ottica di favorire la sinergia tra le attività agricole e quelle venatorie.

L'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Si tratta di soggetti che necessitano di una regolamentazione più adeguata al quadro attuale, dal punto di vista della gestione aziendale e del trattamento fiscale.

Per queste ragioni, al comma 1, lettera *a*), numero 1), si consente alle regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa, anziché, come previsto fino a questo momento, quali soggetti senza finalità di lucro.

La possibilità di operare come soggetti non vincolati dall'assenza di fini lucrativi consentirà loro di investire gli utili nelle ulteriori attività di utilità sociale in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche, correlate in via primaria alla concessione amministrativa.

Non secondario, inoltre, è rilevare come ammetterne la costituzione in forma di impresa amplierebbe le condizioni per l'accesso e per l'esercizio di un'attività suscettibile di generare opportunità economiche anche in aree interne e periferiche.

Le medesime finalità sono a fondamento della modifica prevista dal comma 1, lettera *a*), numero 2), per la quale, nelle aziende agri-turistico-venatorie, il periodo in cui è consentito l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento può essere esteso oltre i termini stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa acquisizione di

una valutazione di incidenza ambientale favorevole. Tale ultimo onere amministrativo consente agli organi tecnico-scientifici preposti di valutare la sostenibilità ambientale, oltre che sociale ed economica, dell'attività svolta dalle aziende.

Al comma 1, lettera *b*), si prevede che le regioni, su istanza degli interessati, possano autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie.

Si prevede, inoltre, che le concessioni amministrative alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie hanno durata di dieci anni e sono rinnovabili, per la programmazione pluriennale dell'attività, tenendo conto dei cicli biologici e dei tempi di ammortamento degli investimenti.

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

In particolare, al comma 1, lettera *a*), numero 1), si prevede che le regioni, nell'articolazione dei calendari venatori, possano discostarsi dalle indicazioni fornite nei pareri espressi dall'ISPRA e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) a condizione che adducano una motivazione suffragata da argomentazioni desunte da fonti di informazioni scientifiche indicate dalla Commissione europea. La modifica è funzionale a fare in modo che la scelta relativi ai periodi di apertura della caccia trovi giustificazione non solo nei pareri degli organi nazionali, come ora già previsto, ma anche nelle informazioni scientifiche ritenute affidabili a livello europeo e internazionale.

Coerentemente, tenendo conto del fatto che i cambiamenti climatici degli ultimi anni incidono sempre di più sulle dinamiche ambientali e dell'ecosistema, al comma 1, lettera *a*), numeri 2) e 3), si prevede che le regioni possano posticipare il pe-

riodo di caccia oltre la prima decade di febbraio, limitatamente ad alcune specie di fauna selvatica.

Tale misura è adottata previa acquisizione del parere obbligatorio dell'ISPRA e del CTFVN. I suddetti pareri dovranno essere resi previo coinvolgimento degli istituti regionali, ove costituiti, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il coinvolgimento degli istituti regionali appare necessario affinché la valutazione tecnica sia effettuata a livello di governo più prossimo al territorio sul quale ricade la scelta.

L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica.

Preliminarmente, occorre precisare che l'attività di controllo è svolta da soggetti pubblici coadiuvati da privati e coordinati dalle Forze di polizia, allo scopo di contenere la fauna selvatica in eccesso, per ragioni di tutela della pubblica incolumità e sicurezza, nonché per prevenire la diffusione di malattie e zoonosi (come la peste suina africana).

Si rende necessario, per questa ragione, rafforzare l'apparato e i mezzi messi in campo per la loro attuazione.

A questo scopo, al comma 1, lettera *a*), si prevede che le modalità operative dell'attività di controllo della fauna selvatica possano essere definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il coinvolgimento delle diverse amministrazioni, infatti, consente di calibrare al meglio le modalità attuative considerando tutti gli interessi coinvolti dall'azione dei controllori (ambientale, di produzione agricola, di sicurezza, e di salute pubblica).

Al comma 1, lettera *b*), in linea con l'assetto ordinamentale vigente, si includono le città metropolitane nel novero degli enti territoriali che concorrono all'attuazione dei piani di controllo numerico della fauna selvatica. In coerenza con quanto precedentemente esposto, alla medesima lettera *b*), è integrato il catalogo dei soggetti di cui le autorità deputate al coordinamento dei suddetti piani possano avvalersi, includendovi altresì le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, purché muniti di licenza di caccia e abbiano frequentato specifici corsi di formazione. In ogni caso, pertanto, contrariamente a quanto affermato in via strumentale, i piani saranno attuati con il supporto di personale specializzato nell'uso delle armi, ad uso all'attività venatoria nonché adeguatamente formato.

Al comma 1, lettera *c*), si aggiungono al novero dei soggetti attuatori gli imprenditori agricoli, i proprietari e i conduttori dei fondi ove i suddetti piani sono attuati.

Di grande impatto è l'ulteriore novella che prevede la facoltà, a compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti, di poter trattenere gli esemplari abbattuti sempreché, a seguito delle analisi igienico-sanitarie, gli stessi non presentino rischi per la salute.

In definitiva, le modifiche sono funzionali a contrastare il fenomeno della proliferazione delle specie invasive che, nonostante i molteplici sforzi delle autorità preposte, continua ad arrecare danno alle attività produttive e a esporre a pericolo l'incolumità dei singoli, soprattutto nei piccoli centri e nelle zone montane. L'ampliamento del novero dei soggetti attuatori rappresenta una soluzione che garantisce una migliore gestione del territorio grazie a contributo di figure dotate di un'adeguata professionalità nell'uso delle armi e debitamente formate.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo disposizioni in materia

di attuazione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.

Questo articolo è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2023, con la precisa finalità di contrastare la diffusione della PSA trasmessa dagli ungulati e, in particolare, dai cinghiali.

Il piano è stato adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 giugno 2023 ed è attualmente in fase di attuazione da parte delle regioni, alle quali è stato richiesto, per dar seguito al provvedimento statale, di modificare i propri piani di controllo.

Coerentemente con quanto previsto dall'articolo precedente in via generale per l'attuazione dei piani di controllo, anche in questa sede, mediante la novella contenuta al comma 1, si prevede che le regioni possano attuare il piano altresì avvalendosi dei cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria, dai concessionari degli istituti faunistici privati, siti nelle aree interessate, delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con l'eventuale supporto operativo e tecnico del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo disposizioni in materia di attività venatoria su terreni nevosi e valichi montani.

In particolare, al comma 1, lettera *a*), numero 1), si prevede, in deroga al relativo divieto, che la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiale.

In zone con sovrappopolazione di ungulati la braccata sulla neve può essere strumento utile per mantenere l'equilibrio tra fauna selvatica e le attività agricolo-forestali; inoltre

la presenza del manto nevoso ha un effetto calmierante sull'attività e induce sia i cani che i cacciatori ad una maggiore attenzione.

Alla lettera *a*), numero 2), alla luce di quanto esposto nella spiegazione dei precedenti articoli in merito alla importanza di una corretta gestione della fauna selvatica sul territorio a garanzia della pacifica convivenza tra l'uomo e gli animali, si interviene sanzionando le azioni atte a ostacolare le attività di attuazione dei piani di controllo, ove praticate con metodi violenti.

Infine, al comma 1, lettera *b*), si interviene sul divieto di caccia nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione. Si provvede a una migliore individuazione dei suddetti valichi montani, rinviando all'adozione di un decreto interministeriale che li individui su base cartografica; si stabilisce, poi, che in corrispondenza dei valichi così individuati sia istituita una zona di protezione speciale, ove già non prevista, e che nei medesimi possa praticarsi l'attività venatoria alle condizioni stabilite dall'ente di gestione della zona di protezione. La modifica è funzionale a garantire il rispetto dei vincoli sovranazionali e, al contempo, a contrastare una lettura estensiva di valico montano che, in Italia, ha indotto a vietare la caccia in vaste aree territoriali, senza che ciò sia sempre giustificato da esigenze di tutela dei volatili durante le fasi di migrazione. Ne è scaturito un massiccio contenzioso giurisdizionale che ha avuto esiti contrastanti e ha favorito la diversificazione delle scelte amministrative assunte delle regioni in sede di pianificazione, fino a restringere fortemente l'attività venatoria non per le finalità di tutela dell'interesse ambientale, bensì solamente nella prospettiva della c.d. « burocrazia difensiva ».

L'articolo 15 apporta modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e di licenza di porto di fucile.

In particolare, al comma 1, lettera *a*), si prevede che le disposizioni in materia di licenza di porto di fucile non si applicano alla caccia praticata avvalendosi dell'arco o del falco. La modifica supera un'incongruenza del quadro normativo vigente che richiede a coloro che intendono cacciare mediante l'arco o mediante uccelli predatori di dimostrare, in apposito esame, la capacità tecnica nel maneggio di armi da fuoco.

Al comma 1, lettera *b*), si prevede che le abilitazioni per l'esercizio della caccia rilasciate da Stati membri dell'Unione europea oppure appartenenti allo Spazio economico europeo sono equiparate alle abilitazioni rilasciate ai medesimi fini in Italia. In coerenza con i principi dell'Unione europea di circolazione dei titoli giuridici, è consentito a chi abbia ottenuto un provvedimento abilitativo in uno Stato dell'Unione (o appartenente allo Spazio economico europeo) di poterne avvalersene anche sul territorio italiano.

L'articolo 16 modifica l'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo modifiche marginali in materia di vigilanza venatoria.

Al comma 1, lettera *a*), si prevede che l'attività di vigilanza può essere altresì affidata agli agenti alle dipendenze delle regioni, al fine di contrastare la riduzione degli organici delle polizie provinciali determinata dalla legge Delrio. La questione è inoltre rilevante per dare risposta al caso Pilot 2023/10542 in materia di contrasto al bracconaggio e garantire l'efficacia della vigilanza.

Al comma 1, lettera *b*), si stabilisce che alle attività di vigilanza possano concorrere le guardie volontarie delle associazioni nazionali riconosciute, non quelle appartenenti alle associazioni venatorie locali.

L'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative. In parti-

colare, si espunge la disposizione che prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico dei cacciatori che esercitano l'attività venatoria in una forma diversa da quella scelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La modifica rappresenta la necessaria conseguenza dell'espunzione della cosiddetta opzione caccia. Inoltre, si introduce una sanzione pecuniaria a carico dei soggetti che ostacolano le attività di controllo e di con-

tenimento della fauna selvatica. La modifica è funzionale ad assicurare l'espletamento di attività che concorrono a salvaguardare l'incolumità dei singoli, soprattutto nei piccoli centri e nelle zone montane, e a contrastare la diffusione di patologie come la peste suina africana, evitando ritardi e interruzioni che comporterebbero costi per la collettività.

L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica del titolo della legge
11 febbraio 1992, n. 157)*

1. Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: « Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di gestione della fauna selvatica)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, dopo le parole: « e ricreative » sono inserite le seguenti: « nonché delle tradizioni »;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge, concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di oggetto della tutela)

1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « degli uccelli » sono sostituite dalle seguenti: « della

fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite » e le parole: « al Ministro dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « ai gestori aeroportuali »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di cattura temporanea e inanellamento)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano » sono sostituite dalle seguenti: « regionali »;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le regioni, con proprio provvedimento, definiscono le caratteristiche, in particolare strutturali e igienico-sanitarie, per l'installazione degli impianti di cui al primo periodo. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Le regioni emanano norme in ordine all'identificazione, mediante anello inamovibile e numerato, degli uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

3-ter. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli di cattura, utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria »;

c) al comma 5, le parole: « all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « all'ISPRA oppure, ove istituito, all'istituto regionale o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'istituto regionale o il comune interessato provvedono a informare l'ISPRA ».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - (*Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi*) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'ISPRA, emanano norme per regolamentare l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili, nonché le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

2. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, possono essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonché quelli provenienti dagli allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle regioni. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di quaranta unità. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività, purché ciascun esemplare sia identificato mediante un anello inamovibile, numerato secondo le

norme regionali che disciplinano la materia. La legittima detenzione degli uccelli di cattura è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle regioni titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano norme per regolamentare la procedura per l'autorizzazione degli appostamenti fissi e per definire le caratteristiche dei medesimi appostamenti; provvedono altresì ad autorizzare l'installazione dei suddetti appostamenti.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente e immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

5. Non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci, gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12, e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico-venatorie.

6. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili secondo le modalità definite dalle norme regionali.

7. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire ».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piani faunistico-venatori)

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « e le province » sono soppresse;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, di cui rispettivamente al comma 8, lettere a), b), c) e d), i fondi chiusi e le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Al fine del graduale raggiungimento delle percentuali di cui al comma 3, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettono al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata sulle percentuali del territorio in cui non è consentita la caccia, dando contezza della tipologia dell'area, delle ragioni tecnico-scientifiche che hanno condotto alla sua perimetrazione e dei livelli di conservazione della fauna selvatica nella stessa.

3-ter. Decorso il termine di cui al comma 3-bis, in caso di inosservanza da parte delle regioni degli obblighi di cui al medesimo comma, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di con-

certo con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi tre mesi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3-quater. Acquisti i dati di cui al comma 3-bis, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, è adottato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo sulle modalità che le regioni possono adottare per riportare all'interno dei limiti previsti dal comma 3 le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica, tenuto conto degli obblighi assunti dall'Italia con l'Unione europea per le finalità di tutela ambientale »;

d) al comma 4, le parole: « Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera *a)*, *b)* e *c)*. Si intende per protezione » sono sostituite dalle seguenti: « Nel territorio di protezione di cui al comma 3, vige »;

e) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere. È escluso da tale territorio e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo »;

f) al comma 7, le parole: « le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì » sono sostituite dalle seguenti: « , le regioni predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori, nonché »;

g) al comma 8, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

« *h-bis*) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti;

h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio forestale dello Stato e delle regioni »;

h) al comma 9, le parole: « che sia » sono soppresse;

i) il comma 10 è abrogato;

l) al comma 14, le parole: « dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare » sono sostituite dalle seguenti: « dei proprietari o conduttori dei fondi che rappresentino la maggior parte del territorio interessato ».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, alinea, le parole: « in via esclusiva in una delle » sono sostituite dalla seguente: « nelle »;

b) al comma 7, le parole: « lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere d) ed e) »;

c) al comma 12, le parole: « , nonché le forme di cui al comma 5 » sono soppresse.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 ».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « di dimensioni » sono inserite le seguenti: « provinciali o »;

b) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli organi direttivi di cui al primo periodo sono composti da un numero di membri non superiore a venti unità e sono integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Il rappresentante dell'ENCI è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Negli ambiti territoriali di caccia, l'organismo di gestione:

a) promuove e organizza attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

b) promuove azioni di valorizzazione della gestione faunistica e ambientale, favorendo le sinergie fra le attività agricole e quelle venatorie;

c) programma interventi finalizzati al miglioramento degli *habitat*;

d) attribuisce incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

1) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

2) le coltivazioni finalizzate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli;

3) il ripristino di zone umide e di fossati;

4) la differenziazione delle colture;

5) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione;

6) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

7) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà e della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica ».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « senza fini di lucro, » sono soppresse e sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: « ; sentito l'ISPRA, sono fatte salve le deroghe previste dal piano gestionale della concessione »;

2) alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con eventuale estensione del periodo venatorio, previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *I-bis*. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni possono autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie nel tipo di cui al comma 1, lettera *b*).

I-ter. Le concessioni regionali di cui al comma 1 hanno durata di dieci anni e sono rinnovabili »;

c) al comma 4, le parole: « con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5 » sono soppresse.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , assumendo le fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione europea »;

2) al sesto periodo, le parole: « , non oltre la prima decade di febbraio, » sono soppresse, le parole: « il preventivo parere espresso » sono sostituite dalle seguenti: « i relativi pareri espressi » e le parole: « , al quale devono uniformarsi » sono sostituite dalle seguenti: « e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale »;

3) al settimo periodo, le parole: « Tale parere deve essere reso » sono sostituite dalle seguenti: « Tali pareri devono essere resi »;

b) al comma 3, le parole: « sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, » sono soppresse;

c) al comma 6, dopo le parole: « l'Istituto nazionale per la fauna selvatica » sono inserite le seguenti: « o l'istituto regionale, ove istituito, ».

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e possono essere svolte con modalità individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

b) al comma 3, al primo periodo, le parole: « dei corpi di polizia regionale o provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « dei corpi e servizi di polizia regionale o provinciale o delle città metropolitane » e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi, purché siano muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di forma-

zione autorizzati dagli organi competenti, dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, delle guardie venatorie volontarie, delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché del personale dei corpi e servizi di polizia locale in servizio, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Gli imprenditori agricoli nonché i proprietari e i conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di cui al comma 2, secondo periodo, purché siano muniti di licenza per l'esercizio venatorio e abbiano frequentato i corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, possono, previa istanza, essere autorizzati, dalla regione o dalla provincia autonoma, a svolgere le attività di controllo della specie cinghiale (*Sus scrofa*). A compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti, gli imprenditori agricoli nonché i proprietari e i conduttori dei fondi possono trattenere gli animali abbattuti nell'esercizio delle attività di controllo di cui al periodo precedente, purché i capi siano stati sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e non presentino rischi per la salute ».

Art. 13.

(Modifica all'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)

1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province

autonome di Trento e di Bolzano, che si avvalgono del personale dei corpi e servizi di polizia regionale, provinciale, locale o delle città metropolitane, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. Possono altresì avvalersi dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, dei cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria dai concessionari di istituti faunistici privati siti nelle aree interessate e, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie venatorie volontarie, dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione e delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria su terreni nevosi e sui valichi montani)

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) alla lettera m), le parole: « e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiale »;

2) dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente:

« ff-bis) impedire, ostacolare o rallentare, con metodi violenti, le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-ter »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna e che, per

la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno mille metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle rotte di migrazione, e per una distanza di mille metri dagli stessi, individuati, su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, ove non già presenti, sono istituite zone di protezione speciale e l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite, conformemente alle linee guida regionali, dal regolamento adottato dall'ente di gestione della predetta zona di protezione speciale. La disposizione di cui al primo periodo ha efficacia dalla data di adozione del decreto di cui al medesimo periodo; fino a quel momento, l'attività venatoria è consentita sui valichi nei limiti fissati dalla pianificazione in vigore nella stagione venatoria precedente all'entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: « Le norme di cui al » sono sostituite dalle seguenti:

« Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del »;

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« *11-bis.* Le abilitazioni all'esercizio venatorio rilasciate dagli Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo sono equiparate all'abilitazione all'esercizio venatorio italiana ».

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di vigilanza venatoria)

1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: « agli agenti dipendenti » inserire le seguenti: « delle regioni o »;

2) alla lettera b), le parole: « associazioni venatorie riconosciute » sono sostituite dalle seguenti: « associazioni venatorie nazionali riconosciute »;

b) al comma 2, le parole: « agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « al personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, al personale dei corpi e servizi di polizia locale ».

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di sanzioni amministrative)

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata;

b) alla lettera d), dopo le parole: « delle aziende faunistico-venatorie, » sono inserite le seguenti: « delle aziende agro-turistico-venatorie, »;

c) dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

« m-ter) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo previste dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-ter della presente legge e dalle leggi regionali ».

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

